



COMUNE DI PIETRACAMELA
Provincia di Teramo

Cap. 64047 Tel 0861955112 – 0861955230 Fax 0861955214 CCP 10991644 C.F. 80005250677 P.I. 00233020676

Reg. generale 10

Ufficio **AMMINISTRATIVO**

CIG
IMP. N. _____ DEL _____
CAP _____ []C []R

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA

Numero 6 Del 18-01-19

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI TRE AN=
NI DALLA SOTTOSCRIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO
AIC BROKER SRL - ROSETO DEGLI ABRUZZI - P.I.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
PETRACCIA MICHELE

RITENUTO di avvalersi di un qualificato servizio sopra citato per i seguenti motivi:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- Le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;

- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi . o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;

- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Pietracamela, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato anche dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto;

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli

adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti

in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni dalla data della sottoscrizione e che l'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge;

DATO ATTO:

-che i compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla è dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo.

-che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per

la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico

della sicurezza è pari a 0 (zero);

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti", modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017,

n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." che:

- all'art. 32 comma 2 dispone: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti*

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte . Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

- all'articolo 36, comma 2, prevede " *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per

i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati" ...

- all'articolo 36, comma 6, prevede che "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente

articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."

- all'articolo 37, comma 1 prevede che:" Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori . Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

- all'articolo 37 comma 2, che stabilisce : ".Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice."

- all'articolo 216, comma 10, prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono

soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;"

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle

inferiore alla soglia comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione

del mercato delle convenzioni e delle varie forme di mercato elettronico;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, il Comune può aderire alle

convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne

i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni Arca relative al

servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di

prezzo-qualità;

RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che

trattasi;

ATTESA, quindi, la necessità di esperire una preventiva indagine di mercato, per verificare la

presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati ad essere successivamente

invitati a presentare offerta sulla base di apposita determinazione a contrattare, con la quale

verranno fissati i parametri ed i criteri di gara;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione

di entrate;

PRECISATO:

- che il Responsabile del procedimento è la scrivente, Responsabile dell'Area Amministrativa;

- che la scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui alla

presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma "*Per*

quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti...."

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità Comunale;

- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni

ed, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7, 8 e 9, l'art.191,

comma 1;

- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;

- l'art.1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, "Nuovo Codice appalti" modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento,

configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

Richiamati:

- che con decreto sindacale n. 5 del 04.08.2016 – è stata attribuita la posizione organizzativa dell'area Amministrativa ;

D E T E R M I N A

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate

in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI** avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo per 3(tre) anni dal momento della sottoscrizione del disciplinare di incarico conferito alla AIC BROKER SRL diconcedendo inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

2. **DI APPROVARE** conseguentemente lo schema di disciplinare di incarico allegato alla presente , per l'espletamento del servizio di brokeraggio :

3. **DI DARE ATTO** che :

– attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP

- il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del

Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi

avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete

commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato anche dalla Corte dei Conti

Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;

4. **DI PRENDERE ATTO** che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del

contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché , specificate del allegati di

gara;

5. **DI PUBBLICARE** gli atti della presente procedura sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente;

6. **DI DARE ATTO** che la Responsabile del procedimento è la scrivente, Responsabile del settore Area Amministrativa

7. **DI PROVVEDERE** alla sottoscrizione del disciplinare d'incarico tra i contraenti.

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il responsabile dell'area
PETRACCIA MICHELE

In data _____ copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- ☐ Segretario Comunale
☐ Responsabile del servizio finanziario

Il responsabile dell'area
PETRACCIA MICHELE

Ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000 si attesta:

- ☐ La copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

Pietracamela, li _____ .

Il responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. GALEOTTI LUCA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 05-02-2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Pietracamela, li _____ .

Il responsabile dell'area
PETRACCIA MICHELE